



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56 del 13.06.2025

Oggetto: Affidamento incarico legale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nel contenzioso fiscale in capo a Comune di Chieti, OSL di Chieti, Teateservizi srl B7417897BA

L'anno duemilaventicinque il giorno 13 del mese di giugno alle ore 13.20 si è riunito, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL nelle persone del Dott. Guglielmo Lancasteri, del Dott. Francesco Pisani e del Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023, ad unanimità dei componenti della Commissione, è stato eletto Presidente della stessa il Dott. Nello Rapini;

Visto l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Fatto presente

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria



- (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che, in particolare, l'accertamento dei crediti di natura tributaria ha dato luogo a contenzioso con ricorsi promossi da alcuni soggetti passivi dei tributi /entrate patrimoniali dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria;
 - che tale contenzioso va ad aggiungersi a quello già pendente nei confronti del Comune e della Teateservizi srl (società *in house* costituita nel 2007 anche per l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente e dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti con sentenza n.9/24) ed avente ad oggetto imposte inevase al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
 - che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto *"Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti."*, è stato conferito ad un *team* di avvocati Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis, Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino specifico l'incarico professionale di procedere ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'OSL nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;
 - che con il citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025 è stato deliberato anche la eventuale rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL ex art.252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente;

Evidenziato che

sono in corso giudizi presso la Corte di Giustizia di primo grado di Chieti riguardanti diversi procedimenti nonché sentenze di primo grado come riportato nel report ICREA inviato dal team di avvocati incaricati di procedere all'analisi di tutte le posizioni pendenti;

Valutato

- che, sulla base della relazione preventiva redatta in data 12 giugno 2025 (V Report) dai legali incaricati, la sentenza appare, con ragionevole attendibilità, in parte viziata e merita di essere riformulata. Tale valutazione preliminare conferma l'opportunità e la fondatezza della scelta dell'Ente di resistere in giudizio, promuovendo procedimento di appello anche alla luce della sostenibilità tecnica ed economica dell'azione difensiva;
- che sussiste un evidente interesse pubblico alla difesa dell'Ente e del suo patrimonio, interesse che impone di contrastare in giudizio eventuali pretese ritenute infondate, al fine di salvaguardare la regolarità e l'efficienza della procedura di liquidazione. In tal senso, l'opposizione ai ricorsi costituisce non solo una legittima facoltà, ma un obbligo funzionale alla tutela della collettività, alla corretta gestione del dissesto e alla prevenzione di possibili responsabilità per inerzia, anche in relazione a potenziali danni erariali e a squilibri nella composizione della massa passiva;
- che risulta opportuno e necessario conferire specifico incarico legale per promuovere procedimento di appello, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione della massa attiva, tutelare i diritti dei creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo e contribuire alla corretta prosecuzione della procedura di liquidazione, garantendo una gestione ordinata ed efficace delle problematiche finanziarie dell'Ente;



Dato atto

che l'Organo straordinario di Liquidazione:

- non ha personalità giuridica, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente locale;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali, esclusivamente nell'attività di propria competenza e, ai sensi dell'art. 253 comma 3, del TUEL e art. 4 comma 8 ter DPR 378/93, gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed acquisire consulenze anche attraverso esperti esterni;
- per unanime giurisprudenza, è organo dell'Ente e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Richiamate le seguenti norme e la giurisprudenza, prassi e dottrina di riferimento.

Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n36/2023), che prevede:

“Art. 56- Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.

*1. Le disposizioni del presente codice **non si applicano** agli appalti e alle concessioni di servizi: (... ..)*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti **servizi legali**:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ex dell'art. 1 L. n. 31/82; (... ..)

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

L'art.50 “contratti sottosoglia”;

In genere la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme euromitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'“intuitu personae” e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/12/2021, n. 40572 (rv. 663534-01),

Corte Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa n. C-264/18 è obiettivamente contraddittorio procedere alla selezione concorsuale dell'avvocato difensore stante la peculiarità del rapporto (fondato sulla fiducia) che si deve instaurare, evidenziando come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa della Pubblica Amministrazione; di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto, che non è assicurata dalla selezione concorsuale dell'avvocato che, al contrario, è suscettibile di comprometterlo. Per questo il principio di parità di trattamento non impedisce ma al contrario consiglia di disporre l'affidamento diretto dell'incarico di difesa dell'Ente, che quindi non è ostacolato dalla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

La sentenza sopra citata, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che “A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni



COMUNE DI CHIETI

internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

CONSIDERATO che il presente affidamento risulta essere connotato da ragioni d'urgenza derivanti dalla richiesta della parte di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art.47 comma terzo D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546 e che la fissazione a breve dell'udienza comporterebbe importanti effetti sul caso *de quo* tali da poter incidere negativamente sulla gestione della liquidazione;

EVIDENZIATO che gli avvocati incaricati, sopra citati, hanno provveduto a inviare i report (terzo, quarto e quinto e pec del 29.4.2025) sul contenzioso fiscale in capo al Comune di Chieti, OSL, Teateservizi srl, in atti, corredato da preventivo di spesa dettagliato sui singoli procedimenti per l'incarico di difesa e rappresentanza congiunta dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nei giudizi su indicati;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale nel procedimento di appello promosso nei confronti della società **ICCREA Banca Impresa S.p.A.** avverso la **sentenza n. 562/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Chieti depositata il 13/12/2024, non notificata**, con ogni potere di legge, incluso quello di delegare singole attività processuali;

Visto il codice identificativo affidamento B7417897BA attraverso la sezione ANAC della piattaforma telematica TuttoGarePA collegata alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Richiamati gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

Ritenuto necessario procedere a deliberare in merito;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate di promuovere procedimento di appello promosso nei confronti della società **ICCREA Banca Impresa S.p.A.** avverso la **sentenza n. 562/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Chieti depositata il 13/12/2024, non notificata**, con ogni potere di legge, incluso quello di delegare singole attività processuali;

di conferire, per i motivi riportati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo, l'incarico legale all' Avv. Sara Bascelli, all' Avv. Giorgia Di Sabatino, all'avv. Chiara Di Cola e all'Avv. Francesca De Vincentiis congiuntamente e disgiuntamente tra loro riconoscendo ampio mandato di difendere e rappresentare l'OSL in relazione al procedimento di appello promosso nei confronti della società **ICCREA Banca Impresa S.p.A.** avverso la **sentenza n. 562/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Chieti depositata il 13/12/2024, non notificata**, con ogni potere di legge, incluso quello di delegare singole attività processuali;

di stabilire il compenso complessivo spettante per la difesa nei procedimenti indicati pari a € 7.332,50 oltre oneri di legge (IVA e CP) e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate, come da reportistica dettagliata in atti;



COMUNE DI CHIETI

di dare atto che il Presidente dell'OSL conferisce ai citati avvocati Procura speciale, per singolo procedimento sottoscritta anche dal Sindaco;

di dare atto che la spesa preventivata pari a € 7.332,50 oltre oneri di legge (IVA e CP) e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate è imputata a carico della gestione straordinaria di liquidazione, ai sensi della normativa sulla liquidazione straordinaria riportata in premessa;

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378;

di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

Alle ore 13.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta **Avv. Celestina Labbadia**, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 56** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 13 giugno 2025 al 27 giugno 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 13 giugno 2025



Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia